

Delibera n. SCCLEG/2/2013/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità

sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;

componenti: Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Alberto GIACOMINI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Antonio ATTANASIO, Paolo CREA, Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Luigi CASO (relatore), Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Arturo IADECOLA, Oriella MARTORANA, Luisa D'EVOLI, Paolo VALLETTA, Rocco LOTITO, Beatrice MENICONI.

nell'adunanza del 31 gennaio 2013

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art. 27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 7 luglio 2011);

VISTO il contratto d'opera stipulato dall'Università di Cagliari e l'ing. Andrea MOCCI il 4 dicembre 2012 (prot. Corte dei conti n. 40117 del 14 dicembre 2012);

VISTO il foglio di rilievo (prot. Corte dei conti 40541 del 19 dicembre 2012), con il quale l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha mosso osservazioni sul predetto contratto;

VISTA la nota di risposta dell'Università di Cagliari (prot. Corte dei conti 853 dell'11 gennaio 2013);

VISTA la relazione del Magistrato istruttore, che, non ritenendo esaustive le argomentazioni svolte dall'Università, ha proposto di deferire la questione alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA la richiesta di deferimento del Consigliere Delegato al controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, depositata in atti (prot. Corte dei conti n. 1691 del 22 gennaio 2013);

VISTA l'ordinanza Presidenziale, in data 23 gennaio 2013, di

convocazione per il giorno 31 gennaio 2013 del Collegio della Sezione per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria della stessa Sezione (prot. Corte dei conti n. 1917 del 23 gennaio 2013), con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Università interessata nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in data 28 gennaio 2013 (prot. Corte dei conti n. 2393 del 28 gennaio 2013);

VISTA l'ulteriore memoria depositata dalla medesima Università (prot. Corte dei conti n. 2590 del 30 gennaio 2013);

UDITO il relatore, Cons. Luigi CASO

con l'assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con il contratto in oggetto, portato all'esame dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 14 dicembre 2012, il Dipartimento di Ingegneria elettrica dell'Università di Cagliari ha conferito all'ing. Andrea Mocci l'incarico di svolgere attività di supporto al progetto di ricerca *"Controllo ed osservazione dello stato per sistemi di ordine non intero in presenza di disturbi ed incertezze di modello"*.

L'art. 2 dell'avviso pubblico di selezione per l'individuazione del soggetto con il quale procedere alla stipula del contratto *de quo* limitava la partecipazione alla procedura medesima ai soli candidati in possesso di laurea specialistica "*conseguita da non più di tre anni*".

2. Con rilievo istruttorio in data 19 dicembre 2012, il detto Ufficio di controllo ha rilevato che non sussiste nell'ordinamento alcuna norma che limiti temporalmente la validità del titolo di studio o che ne precluda la validità, quale titolo legittimante, se conseguito in un determinato periodo.

Conseguentemente, chiedeva di fornire valide motivazioni in ordine alla predetta clausola, inserita nel contratto inviato al controllo.

3. Con nota dell'11 gennaio 2012, l'Ateneo spiegava che la clausola dell'avviso pubblico rispondeva alla duplice esigenza di favorire, sia l'ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro sia il ricambio del personale già assunto con forme flessibili.

Inoltre, ricordava che il proprio regolamento dispone che, per i contratti di ricercatore a tempo determinato, è richiesto il conseguimento del diploma di laurea da non oltre sei anni e che il D.M. 21 dicembre 2010 n. 665 prevede che il finanziamento del programma di ricerca denominato "*Giovani ricercatori*" sia riservato ai ricercatori in possesso di titolo di laurea da non più di sei anni.

4. Le risposte fornite non apparivano sufficienti, ad avviso del Magistrato istruttore, a superare le perplessità esposte nel rilievo.

In primo luogo, veniva evidenziato che nessuna delle numerose disposizioni primarie relative al c.d. valore legale del titolo di studio (si

vedano, *ex plurimis* il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, R.D. 31.8.1933, n.1592, artt. 167, 170 e 172; il Regolamento studenti, R.D. 4 giugno 1938, n.1269, art. 48; la legge 13 marzo 1958, n. 262, art. 1; la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 10; la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 4) ne stabilisce una durata massima di validità.

In senso contrario non sembravano deporre le due disposizioni indicate dall'Ateneo nella nota dell'11 gennaio 2012 e ciò sia per la loro natura di fonte regolamentare interna ovvero di atto amministrativo generale, inidonei entrambi a modificare il descritto quadro normativo primario, sia per la specificità del relativo oggetto (contratti di ricerca).

Infine, veniva rilevato come le motivazioni addotte dall'Ateneo erano relative a scelte di politica occupazionale, di per sé estranee all'ambito di competenze dell'Università.

Considerando le tesi del Magistrato istruttore, il Consigliere Delegato chiedeva il deferimento della questione all'esame della Sezione.

6. Con nota inviata in data 28 gennaio 2013, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, manifestava adesione alle tesi del Magistrato istruttore.

Con ulteriore memoria depositata in data 30 gennaio 2013, l'Università reiterava le proprie valutazioni, in particolare, spiegando che la motivazione della clausola del bando era dovuta alla volontà di favorire la collaborazione di *"laureati più vicini e maggiormente inseriti nell'attualità dei temi propri della ricerca del Dipartimento"*.

Nell'Adunanza del 31 gennaio 2013, in assenza di rappresentanti dell'Università, il Magistrato istruttore svolgeva la propria relazione orale, confermando la tesi sostenuta dall'Ufficio di controllo.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questa Sezione riguarda la legittimità di una clausola del bando per la selezione del soggetto esterno, con il quale sottoscrivere un contratto di collaborazione, che limita l'accesso alla procedura ai soli soggetti in possesso - oltre ad altri requisiti - di laurea acquisita negli ultimi tre anni.

Nessuna delle numerose disposizioni primarie relative al c.d. valore legale del titolo di studio (si vedano, *ex plurimis* il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167, 170 e 172; il Regolamento studenti, R.D. 4 giugno 1938, n.1269, art. 48; la legge 13 marzo 1958, n. 262, art. 1; la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 10; la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 4) ne stabilisce una durata massima di validità ed, anzi, l'intero sistema è univoco nel riconoscerne la validità *sine die*.

La possibilità di innovare in tal senso l'ordinamento è preclusa, sia ad un atto amministrativo (quali sono il decreto ministeriale e il regolamento interno citati dall'Università di Cagliari), sia - a maggior ragione - ad un mero bando di gara.

Peraltro, ritiene il Collegio possibile che l'Università, nell'esercitare la propria discrezionalità amministrativa, introduca elementi di selezione dei candidati maggiormente stringenti,

richiedendo, quindi, non il mero possesso del titolo di laurea ma pretendendo che tale titolo abbia particolari caratteristiche (quali ad esempio, il tipo di esami sostenuti, il voto, ovvero la data della laurea conseguita).

Unico limite all'esercizio di tale discrezionalità è costituito dal divieto di eccesso di potere e, per converso, dall'obbligo che il provvedimento sia ragionevole e conforme all'esigenze dell'amministrazione.

2. Nel caso di specie, le motivazioni inizialmente addotte dall'Università a sostegno della contestata clausola del bando (favorire l'occupazione giovanile), apparivano non solo palesemente estranee all'ambito di competenza dell'Ateneo ma, altresì, incongrue rispetto al fine perseguito (atteso che l'età anagrafica non è necessariamente correlata a quella – che può essere anche tarda - di conseguimento della laurea).

Più ragionevoli sembrano al Collegio le motivazioni dedotte dalla medesima Università con la memoria depositata in data 30 gennaio 2013 in occasione dell'adunanza pubblica, apparendo legittima la volontà di favorire la collaborazione di laureati maggiormente inseriti nell'attualità dei temi propri della ricerca del Dipartimento in questione, soprattutto con riguardo ad una materia, quale per l'appunto l'ingegneria elettrica, suscettibile di notevoli e rapide innovazioni e modifiche in considerazione del progresso tecnologico.

3. In questo senso, quindi, la previsione di tale clausola appare esercizio legittimo, in quanto ragionevole, dell'ordinaria discrezionalità

amministrativa dell'Università.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il provvedimento in esame deve essere ritenuto conforme a legge.

PQM

la Sezione Centrale del controllo di legittimità ammette al visto ed alla conseguente registrazione il contratto d'opera stipulato dall'Università di Cagliari con l'ing. Andrea MOCCI il 4 dicembre 2012.

Il Presidente

Pietro De Franciscis

L'estensore

(Luigi CASO)

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2013

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Lo Giudice